

**Registrazione di Atto Privato**

Il 09/05/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio T5Z, serie 3, numero 1429

data di stipula: 19/04/2025

ident.vo telematico: T5Z25L001429000LC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 93047960278

**DATI GENERALI DELL'ATTO**

| Progr.<br>Negozio | Descrizione del negozio                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1                 | ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC. |
|                   |                                                             |
|                   |                                                             |
|                   |                                                             |

**SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO**

|             |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|
| 93047960278 |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24



IL FUNZIONARIO (\*)

*Fabrizio De Lorenzis*

Firma su delega del Direttore Provinciale ad interim Francesco Anatriani



**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
DELL'ASSOCIAZIONE ANIMARE VENEZIA  
Sabato 19 APRILE 2025 ore 10.00**

\*\*\*\*\*



In data 19 aprile 2025, alle ore 10.00, si è riunita in modalità telematica con applicato Google Teams, *come previsto e legittimato da Statuto*, l'Assemblea dell'Associazione culturale Animare Venezia, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore, in particolare, la costituzione in A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale).
- Varie e eventuali.

A norma dell'art. 10 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, *Arch. Matteo Maggiò*, che, constatato che sono presenti n. 31 soci aventi diritto al voto su n. 37 soci iscritti all'Associazione (vedasi documento allegato con l'indicazione dei presenti dei presenti) **dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione** ai sensi dell'art. 8, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta *Avv. Elisa Furlan*

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore e in particolare la trasformazione in A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale).

**Il Presidente informa i presenti che è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore e, in particolare, alla disciplina delle A.P.S., oltre che per iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).**

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo, agli atti dell'Associazione. Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di conformarsi alla tipologia di APS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente. Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

**L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.**

**Il Presidente ed il Vice Presidente sono quindi incaricati di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo (ex art. 82, c.5 del Codice del Terzo settore) ma è soggetto all'imposta di registro.**

2) Il secondo punto all'ordine del giorno riguarda la sezione "*varie ed eventuali*" e si rende necessario lasciare agli atti e in allegato al nuovo statuto la decisione assunta nell'Assemblea dei soci tenutasi in data 08.06.2024 sulla elezione del Consiglio Direttivo che si compone dei seguenti n. 9 soci:

**Matteo Maggiò - Elisa Furlan - Fabio Tossutti - Elena Casagrande - Marco Lattanzio - Mariagiovanna Scrobogna - Francesca Della Giustina - Lorenzo Busi - Svetlana Tomasevski. La carica è valida per 5 anni sino al 2029 e sono state confermate le cariche di Presidente a Matteo Maggiò mentre quelle di Vice Presidente, Tesoriere e Segretario a Elisa Furlan.**

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 11.00.

Presidente

Arch. Matteo Maggiò

Segretario verbalizzante

Avv. Elisa Furlan





# STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

## "ANIMARE VENEZIA A.P.S."

\*\*\*

### ART. 1

#### (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **"ANIMARE VENEZIA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"**, in breve **"ANIMARE VENEZIA A.P.S."**, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

La locuzione "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo APS potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica, e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'organizzazione ha sede legale in via dell'Artigianato 62, Musile di Piave (VE) e sede operativa in via Emilia n. 13 interno 14, 30174 Venezia.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

### ART. 2

#### (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

### ART. 3

#### (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

### ART. 4

#### (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

### ART. 5

#### (Finalità e attività)



L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e culturale.

In particolare, l'organizzazione:

- favorisce la diffusione di idee, il pluralismo informativo e la libertà di espressione;
- promuove e organizza esperienze culturali, di dibattito, confronto e di dialogo in materia di Filosofia e Scienze Umane;
- dà impulso al dialogo e alla collaborazione con le comunità locali e nazionali, le istituzioni civili e con gli organismi sociali.

Le attività che si propone di svolgere, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, in conformità con le attività individuate nelle seguenti lettere dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, sono:

lett. d): Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lett. f): Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

lett. i): Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

lett. k): Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzano in:

- organizzazione, promozione e coordinamento di iniziative culturali (convegni, conferenze, incontri, letture, spettacoli pubblici, festival);
- organizzazione di corsi di formazione, lezioni, conferenze, master, workshop, occupandosi inoltre delle relative attività di comunicazione e divulgazione;
- realizzazione e cura di pubblicazioni, libri, saggi e dossier, mettendo in comunicazione il mondo della ricerca con la collettività;
- valorizzazione delle forme espressive, artistiche e di comunicazione attraverso l'attivazione di centri di studio, di ricerca e di produzione, favorendo l'incontro tra le varie discipline e materie di studio;
- organizzazione e gestione di strutture di vario genere (a mero titolo esemplificativo: centri polivalenti, servizi culturali, teatrali, musicali, mass mediali);
- istituzione di forme di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati, nonché con altre organizzazioni purché queste non siano in contrasto con la natura dell'organizzazione.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

## ART. 6

### (Ammissione)

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

## ART. 7

### (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 20;
- votare in assemblea se iscritti da almeno 30 giorni nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;

• denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;



- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

#### **ART. 8**

##### **(Volontario e attività di volontariato)**

L'organizzazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'opera dei volontari propri associati o dei volontari aderenti agli enti associati. Può avvalersi anche dell'opera di terzi volontari.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione.

#### **ART. 9**

##### **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. Il recesso produce effetto dall'avvenuta comunicazione.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato ed avrà effetti immediati.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

L'associato che, dopo tre solleciti scritti, non assolve al pagamento della quota associativa perde la qualità di associato e di ogni altra carica, senza necessità di ulteriore comunicazione scritta o delibera dell'assemblea.

#### **ART. 10**

##### **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati;
- Organo di amministrazione;
- Presidente;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione.

#### **ART. 11**

##### **(L'assemblea)**

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Le riunioni si possono svolgere in presenza e/o in videoconferenza.

Tale comunicazione avviene a mezzo e-mail inviata al recapito risultante dal libro degli associati.

L'assemblea è, inoltre, convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

## **ART. 12**

### **(Compiti dell'assemblea)**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

## **ART. 13**

### **(Assemblea ordinaria)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

#### **ART. 14**

##### **(Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché, la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### **ART. 15**

##### **(Organo di amministrazione)**

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da tre a nove membri, comunque dispari, eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate oppure indicate dagli enti aderenti, tra i propri associati.

Dura in carica cinque esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata e i suoi componenti possono essere rieletti.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con almeno 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri dell'Organo di amministrazione. In caso di urgenza è ammessa la convocazione, sino a 24 ore prima della data della riunione.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti dell'Organo di amministrazione possono essere svolte anche mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) secondo le modalità definite con apposito regolamento. E', altresì, ammessa la manifestazione del voto a scrutinio segreto, nelle ipotesi previste dallo Statuto e dai

regolamenti, attraverso l'utilizzo di apposita piattaforma di votazione on line, purché siano garantiti sistemi di sicurezza e crittografia e la capacità di conservazione dell'anonimato e della sicurezza del voto espresso. L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione;
- determina l'ammontare della quota associativa annuale;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula, per il tramite del Presidente e del Vicepresidente, tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile, per il tramite del Presidente e del Vicepresidente, degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtts nonché alle comunicazioni e adempimenti ex lege previsti;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

L'organo di amministrazione nomina al suo interno il Presidente, un VicePresidente, un Segretario e un Tesoriere.

Il potere di rappresentanza è attribuito al Presidente e al Vicepresidente, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente dell'organo di amministrazione.

#### **ART. 16**

##### **(Membro dell'organo di amministrazione)**

I membri dell'organo di amministrazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'organizzazione.

Dalla funzione di membro dell'organo di amministrazione si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, decesso, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge ovvero per altra causa di esclusione dalla compagine associativa.

#### **ART. 17**



### **(Il Presidente)**

Il Presidente è eletto dall'organo di amministrazione al proprio interno, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

In caso di assenza o impedimento di entrambi, la riunione dell'organo di amministrazione sarà presieduta da persona designata dall'organo tra i componenti dello stesso.

In caso di urgenza, il Presidente dell'organo di amministrazione può prendere i provvedimenti provvisori nelle materie di competenza dell'organo di amministrazione, salvo sottoporli a ratifica di quest'ultimo nella sua prima convocazione successiva.

### **ART. 18**

#### **(Segretario e tesoriere)**

Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dall'Organo di amministrazione al proprio interno.

Il Segretario assiste l'Organo di amministrazione, redige i verbali delle riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'Associazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio di esercizio e del documento di programmazione economica sulla base delle determinazioni assunte dall'Organo di amministrazione.

E' possibile affidare i due incarichi ad un unico componente dell'Organo di amministrazione.

### **ART. 19**

#### **(Organo di controllo)**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e culturale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

## **ART 20**

### **(Organo di revisione legale dei conti)**

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

## **ART. 21**

### **(Libri sociali)**

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente alla tenuta del libro in questione.

## **ART. 22**

### **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

## **ART. 23**

### **(I beni)**

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché, i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

## **ART. 24**

### **(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 117/2017, nonché, l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

## **ART. 25**

### **(Bilancio)**

Il bilancio di esercizio dell'organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno con termine 31 dicembre. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore secondo i termini normativamente vigenti.

## **ART. 26**

### **(Bilancio sociale)**

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

## **ART. 27**

### **(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

## **ART. 28**

### **(Personale retribuito)**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di

interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla Legge.

#### **ART. 29**

##### **(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)**

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 30**

##### **(Responsabilità della organizzazione)**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

#### **ART. 31**

##### **(Assicurazione dell'organizzazione)**

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

#### **ART. 32**

##### **(Devoluzione del patrimonio)**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 33**

##### **(Disposizioni finali)**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



